



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

Ufficio Polizia Locale

Tel. 0331-217770 – int. 2 - Fax 0331-735952

ORDINANZA N° 35/2008

IL SINDACO

RILEVATO che in varie zone del territorio comunale, soprattutto durante il periodo estivo, si registra un consumo notevole di bevande alcoliche che porta inevitabilmente a conseguenti turbative sia alla quiete pubblica, sia all'ordine pubblico che all'abbandono disordinato di contenitori, bottiglie con disdicevole lordura delle zone pubbliche interessate;

PREMESSO che l'abuso di alcool e le conseguenze sociali e personali che ne derivano hanno assunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 30 marzo 2001 n. 125 che reca norme in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) della stessa legge che individua tra le sue finalità la tutela del diritto delle persone, in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATO che il consumo smodato di alcolici ha comportato già nel passato situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, culminanti in risse violente minacce a cittadini e Pubblici Ufficiali con grave compromissione della normale e corretta fruizione di varie aree pubbliche

DATO ATTO che gli Agenti di Polizia Locale e le forze di Pubblica Sicurezza, sono intervenute più volte per prevenire fenomeni sia di incivile convivenza, sia pregiudizievoli alla sicurezza pubblica;

DATO ATTO che questo provvedimento si rende necessario a seguito delle numerose proteste da parte dei cittadini riguardo agli affollamenti e schiamazzi nelle ore serali e notturne che di fatto risultano di ostacolo al riposo ed alla quiete pubblica;

VISTO il Testo Unico di Pubblica Sicurezza;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00;

VISTI gli articoli 50 e 54 comma 4 del D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 così come modificato dalla legge 125 del 24/07/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1- Il divieto di consumo di ogni genere di bevande alcoliche e superalcoliche da parte delle persone presenti sul pubblico suolo e più specificatamente nelle vie, piazze, aree vicino a piazze, parchi vicino a edifici pubblici, chiese e altri luoghi di culto.
- 2- Divieto di produrre urla e schiamazzi da parte delle persone presenti sul pubblico suolo e più specificatamente nelle vie, piazze, aree vicino a piazze, parchi vicino a edifici pubblici, chiese e altri luoghi di culto.
- 3- I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo ed i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, devono attivarsi affinché non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica dalle persone presenti nei locali stessi, tra le 24:00 e la chiusura dei locali.
- 4- Ai soggetti di cui al comma 3 è fatto obbligo vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita degli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo all'interno del locale o nelle zone antistante il pubblico esercizio se autorizzati;
- 5- E' vietato l'abbandono in strada o aree verdi di bottiglie o qualsiasi contenitore di vetro o lattine;
- 6- I gestori dei Pubblici Esercizi, sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura degli stessi, a provvedere alla pulizia del suolo pubblico nelle zone pertinenziali e antistanti gli esercizi stessi;
- 7- Il divieto all'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora se non preventivamente autorizzato.
 - I trasgressori alla presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di Euro 250,00 ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 16 ottobre 2008, eseguibile ai sensi di legge.
 - Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande e degli apparecchi di diffusione sonora, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della Legge 689/81.

DEMANDA

- Agli operatori della Polizia Locale il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all'Autorità competente, Prefetto di Varese così come stabilito dalla Legge 125/2008, pubblicato all'albo pretorio del comune e ne sarà data comunicazione alla popolazione con ogni mezzo ritenuto efficace.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Jerago con Orago, 20 ottobre 2008

IL SINDACO

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Varese entro 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 nov. 1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso il ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

IL SINDACO
Ginelli dott. Giorgio